

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile  
Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture  
Servizio Gestione Mobilità e Gestione Circolazione e Traffico

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: **Regolamentazione della circolazione lungo via Righi e via dei Petroli**

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- la raffineria ENI S.p.A. ha segnalato la presenza di veicoli in sosta su ambo i lati di via Righi;

### Considerato che:

- via Righi è inserita nell'elenco di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n° 53/2015 delle strade aperte all'uso pubblico e pertanto soggetta ad ordinanza Comunale;

### Riconosciuto che:

- i veicoli sono parcheggiati anche a ridosso del muro di cinta della raffineria, che per ragioni di sicurezza è sottoposta a rigida vigilanza;
- il servizio di vigilanza ha evidenziato che la presenza di veicoli in sosta rende facilmente superabile il muro di cinta della stessa esponendola al rischio di intrusione,
- la presenza di veicoli in sosta su ambo i lati riduce drasticamente la sezione carrabile a disposizione dello scorrimento dei veicoli;
- la scarsa disponibilità di spazio per lo scorrimento riduce la sicurezza della circolazione;
- lungo via Righi si riscontra anche una situazione di disordine e degrado, generata anche dalle auto lasciate in sosta per lunghi periodi, incrementato dall'attitudine all'utilizzo della strada ai fini illeciti, quali lo spaccio, il consumo di droga ed il furto;

**Ravvisata** pertanto la necessità di garantire l'ordine e la sicurezza della circolazione;

### Visti:

- il nulla osta della Direzione Mobilità e Trasporti con prot. n.402455 del 30/08/2016;
- la richiesta di ordinanza dirigenziale da parte della società ENI S.p.A. acquisita con prot. n.280419 del 13/06/2016;
- l'ordinanza Dirigenziale n°225 del 09/05/2012 "Regolamentazione della circolazione in via dei Petroli";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art.3 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Definizioni stradali e di traffico";

- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 e 179 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

## ORDINA

**Fissare, anche attraverso l'apposizione di appositi elementi fisici, il divieto di sosta permanente con rimozione coatta del veicolo, lungo tutta via Righi e lungo via dei Petroli nel tratto terminale.**

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale da parte della Società ENI S.p.A., così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 24/10/2000.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile – Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture e alla Direzione Polizia Municipale, di apposito verbale riportante la data e l'ora.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.


A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 160 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 26 settembre 2016

IL DIRIGENTE  
Arch. Loris Sartori



Comune di Venezia  
Data: 28/09/2016, OR/2016/0000628

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82." -

---

Direttore dott. Raffaele Pace  
Responsabile del Procedimento dirigente: arch. Loris Sartori  
Responsabile dell'Istruttoria: sig. ra Addolorata Longo  
viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia tel. 041.274.6935 fax 041.274.6930  
[protocollo@pec.comune.venezia.it](mailto:protocollo@pec.comune.venezia.it)